

**IVA**

---

***L'Iva nelle cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari***di **Federica Furlani**

L'**art. 38 quater** del Dpr 633/72 riconosce ai **“privati consumatori”, domiciliati o residenti al fuori dell’Unione europea** (e anche ai cittadini di nazionalità italiana domiciliati o residente fuori dalla Ue per ragioni di lavoro), la possibilità di **acquistare beni senza assoggettamento ad Iva**.

La detassazione è applicata dai commercianti al dettaglio e le operazioni così perfezionate costituiscono **operazioni non imponibili Iva** che danno diritto alla detrazione di imposta assolta a monte sugli acquisti, ma non costituiscono esportazioni ai sensi dell'**art.8 Dpr 633/72** per cui non concorrono alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla formazione del plafond; non costituiscono inoltre operazioni che consentono di richiedere il rimborso Iva trimestrale o annuale.

Affinché tali cessioni avvengano in regime di non imponibilità:

- la cessione deve riguardare **beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore**, privi di interesse commerciale, appartenenti ad una delle seguenti categorie merceologiche:
  - abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori;
  - piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;
  - articoli sportivi;
  - oggetti di oreficeria e gioielleria;
  - apparecchi radio-televisivi e accessori;
  - alimentari;
  - giocattoli;
  - computer e accessori;
  - strumenti e accessori musicali;
  - apparecchi di telefonia;
  - cosmetici;
  - accessori per autoveicoli;
  - prodotti alcolici e vitivinicoli;
- la **residenza o il domicilio extracomunitario** deve essere espressamente indicato sul passaporto o altro documento equipollente che l’acquirente è tenuto a esibire all’atto dell’effettuazione dell’acquisto;
- i beni oggetto dell’operazione devono essere di un **importo minimo superiore a 154,94**

euro (al lordo dell'Iva) presso uno stesso punto vendita e risultanti da un'unica fattura;

- **i beni devono uscire dal territorio comunitario nei bagagli personali dell'acquirente** (anche affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione senza tappe intermedie) **entro il terzo mese successivo a quello dell'effettuazione dell'acquisto**, mentre la fattura, vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, deve essere restituita al venditore entro il quarto mese successivo a quello dell'acquisto medesimo. Il visto di uscita, ovviamente, potrà essere apposto da una qualsiasi dogana di uscita dalla Comunità mentre non sono riconosciuti validi eventuali visti apposti da altre autorità o organismi, quali la dogana di importazione, consolati, ambasciate italiane all'estero, eccetera.

Il venditore può riconoscere a favore del soggetto extracomunitario lo sgravio dell'Iva secondo **due modalità**; egli può:

- **non applicare l'IVA sulla vendita;**
- **applicare l'IVA sulla vendita e, successivamente, al momento del ricevimento della fattura vistata dalla dogana, rimborsarla all'acquirente.**

Nel primo caso il venditore dovrà emettere una **fattura non imponibile ai sensi dell'art.**

**38-quater, c.1 del D.P.R. 633/72** riportando gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente (gli stessi possono anche essere apposti dall'acquirente dopo l'emissione della fattura prima dell'ottenimento del visto doganale). Nel caso il cliente non trasporti i beni fuori dall'Unione europea e non restituisca la fattura vistata dalla dogana, dovrà emettere una nota di variazione in aumento per la sola Iva e versare l'imposta entro 30 giorni dal termine ultimo di 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione. La sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, va dal 50% al 100% del tributo omesso (art. 7 co. 2 D.Lgs. 471/97).

Il secondo caso è meno rischioso e quindi preferibile: il dettagliante emetterà la fattura con addebito dell'imposta e, **ottenuta l'esemplare della fattura con il visto della dogana di uscita, la rimborserà al viaggiatore** e la recupererà registrando la nota di variazione.

Il venditore potrà inoltre avvalersi di società che svolgono un servizio di *tax refund*, normalmente operanti presso i principali aeroporti e valichi di frontiera, al fine di ridurre al minimo gli adempimenti e le incombenze amministrative.

*Per approfondire le problematiche relative all'Iva nei rapporti con l'estero ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*